


COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- Approvato con delibera di C.C. n. 107 del 13/11/1998.
- Modificato con Delibera di C.C. n. 77 del 28/11/2002

N:\REGOLAMENTI\raccdiff.doc

U:\AFFARI GENERALI\Regolamenti comunali\Rifiuti e raccolta diff
Dischetto regolamenti n. 6

INDICE

	<i>Pagina</i>
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1: OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	1
ART. 2: FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	1
ART. 3: RIFERIMENTI NORMATIVI	1
ART. 4: INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	2
TITOLO II: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	4
ART. 5: CRITERI GENERALI E NORME DI ESCLUSIONE	4
ART. 6: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI A TUTTI GLI EFFETTI	4
ART. 7: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI AI FINI DELLO SMALTIMENTO	6
ART. 8: PROCEDURE DI ACCERTAMENTO	6
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	7
ART. 9: COMPETENZE DEL COMUNE	7
ART. 10: FORME DI GESTIONE	7
ART. 11: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA SEPARATA E RECUPERO DI MATERIALI ED ENERGIA DAI RIFIUTI	7
ART. 12: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA SEPARATA E DI ADEGUATO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI	9
ART. 13: DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RESIDUALI	9
ART. 14: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	10
ART. 15: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI RESIDUALI	10
ART. 16: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE	10
ART. 17: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE	11
ART. 18: TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	12
ART. 19: ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	12
TITOLO IV: NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
ART. 20: DIRITTI DEGLI UTENTI	13
ART. 21: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI URBANI	13
ART. 22: CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI, OGGETTI INGOMBRANTI E DI QUANTITÀ RILEVANTI DI RIFIUTI SFUSI	14

<i>ART. 23: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI</i>	<u>14</u>
<i>ART. 24: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI</i>	<u>15</u>
<i>ART. 25: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI</i>	<u>15</u>
<i>ART. 26: PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI</i>	<u>15</u>
<i>ART. 27: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</i>	<u>15</u>
<i>ART. 28: PULIZIA DELLE AREE PERTINENTI A PUBBLICI ESERCIZI</i>	<u>16</u>
<i>ART. 29: PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI</i>	<u>16</u>
<i>ART. 30: PULIZIA DEI MERCATI</i>	<u>16</u>
<i>ART. 31: ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI</i>	<u>16</u>
<i>ART. 32: OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE</i>	<u>17</u>
<i>ART. 33: AREE DI SOSTA PER NOMADI</i>	<u>17</u>
TITOLO V: DISCIPLINA DEI RIFIUTI ALL'ESTERNO DELLE AREE DEI SERVIZI DI RACCOLTA	<u>17</u>
<i>ART. 34: OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE ESTERNE AI SERVIZI DI RACCOLTA</i>	<u>17</u>
<i>ART. 35: RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTE SEPARATE</i>	<u>17</u>
TITOLO VI: VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	<u>18</u>
<i>ART. 36: ORGANI DELEGATI</i>	<u>18</u>
<i>ART. 37: SANZIONI</i>	<u>18</u>
<i>ART. 38: NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	<u>18</u>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha come oggetto la gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi. Essa costituisce attività di pubblico interesse, pertanto il presente regolamento riguarda:

- a) le attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui ai prossimi art. 4° e art. 6, compreso le attività di pulizia del suolo pubblico, all'interno delle aree di espletamento dei servizi;
- b) le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria e di protezione dell'ambiente in tutto l'ambito comunale.

ART. 2: FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è finalizzato a:

- a) disciplinare l'organizzazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

ART. 3: RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto legislativo n. 22 del 05/02/1997 e dell'art. 59 del Decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993. Esso applica le seguenti normative principali oltre a quelle di volta in volta citate nel testo:

- a) Deliberazione del Comitato interministeriale 27/07/1984.
Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 concernente lo smaltimento dei rifiuti, con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986 (testo unificato) G.U. 13 settembre 1984, n.253, - G.U. 29 marzo 1985, n.76 - G.U. 29 gennaio 1986, n.23 - G.U. 16 novembre 1987, n.268 (G.U. 13 settembre 1984 n.253);
- b) Legge 29/10/1987 n. 441, art. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, e 14 comma 1
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n.361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti (testo coordinato) (G.U. 31 ottobre 1987, n.255).
- c) Legge 09/11/1988 n. 475, art. 7, 9 e 9-quinquies
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali (testo coordinato) (G.U. 10 dicembre 1988, n.289);
- d) Decreto Ministero dell'Ambiente 25/05/1989
Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani (G.U. del 14 giugno 1989 n. 137).
- e) Decreto Ministro Ambiente 29/05/1991
Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi. (G.U. 12 giugno 1991, n.136);
- f) Decreto legislativo 15/11/1993 n.507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale (G.U. 9 dicembre 1993 n.288).

- g) Legge 22/02/1994 n.146, art.39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - legge Comunitaria 1993 (G.U. 4 marzo 1994 n.52).
- h) Legge Emilia-Romagna 12/07/1994 n.27
Disciplina dello smaltimento dei rifiuti (B.U. del 15 luglio 1994 n. 65).
- i) Delibera Giunta Emilia-Romagna 07/11/1995
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali. Linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria. Modello tipo di stazione ecologica. Regolamento comunale tipo (B.U. del 15.12.1995 n. 179).
- l) Decreto legislativo 05/02/1997 n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (B.U. del 15.02.1977 n. 33).
- m) Decreto legislativo 08/11/1997 n. 389
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 05/02/1997 n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (B.U. del 08/11/1977 n. 261).

2. Tutte le variazioni della normativa attinente alla specifica materia si intendono ora per allora totalmente recepite ad integrazione e modificazione del presente regolamento, fino alla modifica dello stesso.

ART. 4: INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi del DLgs. 22/97 i rifiuti appartengono alla categoria degli urbani in relazione alla loro origine. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del titolo II e della normativa vigente;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti dalla attività cimiteriale.

2. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani:

- a) Rifiuti urbani domestici
Comprendono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.
- b) Rifiuti urbani non domestici
Sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del titolo II e della normativa vigente.
- c) Rifiuti urbani abbandonati
Sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) Rifiuti urbani verdi
Sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, inoltre da aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio;

e) Rifiuti cimiteriali

Si distinguono gli specifici resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni cimiteriali per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285 del 10.09.90 "Regolamento di polizia mortuaria" e seguenti, dai rifiuti generici provenienti dalla manutenzione delle aree cimiteriali.

f) Beni durevoli (ingombranti domestici)

Con tale termine s'intendono oggetti e beni durevoli d'uso comune, quali elettrodomestici, strumenti informatici, mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

g) Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o di raccolte specifiche finalizzate al recupero di materiali o energia

Conformemente alla normativa vigente possono essere oggetto di raccolte differenziate le seguenti frazioni merceologiche:

- frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU);
- carta, cartone e materiali a base cellulosica di qualsiasi tipo;
- vetro in forma di bottiglie ed altro;
- materie plastiche, in particolare contenitori per liquidi marcati PE, PET, PVC ;
- alluminio in forma di lattine e altri contenitori di prodotti alimentari;
- ferro, lattine e scatolame di ferro, metalli ferrosi e loro leghe;
- materiale vegetale proveniente da giardini e aree verdi (sfalci, potature).

Compatibilmente con l'ottenimento di un positivo rapporto benefici-costi, possono essere inoltre attivate le raccolte separate di altri rifiuti urbani e assimilati agli urbani, quali ad esempio:

- imballaggi;
- pneumatici usati;
- scarti vegetali da mense, ortomercati, aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli;
- rifiuti domestici ingombranti.

h) Rifiuti urbani dannosi alla salute e all'ambiente

Sono inoltre individuati ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:

- pile e batterie esaurite;
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" ;
- siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
- accumulatori al piombo per autotrazione esauriti;
- oli minerali usati;
- oli vegetali e grassi animali esausti;
- elettrodomestici contenenti gas dannosi all'ozono stratosferico
- **manufatti in cemento amianto compatti. (*)**

i) Rifiuti urbani pericolosi

Si tratta di rifiuti individuati nell'elenco dell'allegato D del DLgs. 22/97 che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle spiagge e delle rive dei corsi d'acqua.

3. Non sono rifiuti urbani i rifiuti speciali che non possono essere assimilati agli urbani e tutti i rifiuti pericolosi non domestici.

(*) integrato con delibera C.C. n. 77 del 28/11/2002

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivati da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono da considerarsi rifiuti speciali gli imballaggi terziari al termine del loro uso, ossia i materiali adibiti a contenere determinate merci al fine di facilitarne la manipolazione ed il trasporto fino al punto vendita, che non vengono acquistati dal consumatore.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, del DLgs. 22/97.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

ART. 5: CRITERI GENERALI E NORME DI ESCLUSIONE

1. Si distinguono due finalità di assimilazione: a) per la raccolta, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti); b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento). Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D al DLgs. 22/97.

ART. 6: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI A TUTTI GLI EFFETTI

1. L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo punto 2 ed uno quantitativo di cui al punto 3. In virtù dell'art. 7, comma 2, lettera b) del DLgs. 22/97, è competenza del Comune stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d).

2. Requisito qualitativo

- a) Tenuto conto anche dell'articolato dell'art. 39 della Legge 146/94, si stabilisce che, transitoriamente, possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità quelli individuati al capo 1, punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984, ossia quelli appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento ;
- imbottiture, isolati termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro esimili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica.

b) Rifiuti assimilati agli urbani derivati da strutture sanitarie

In base al D.M. 25/05/1989 sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della Legge 833/78:

- rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
- rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- altri rifiuti provenienti da strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
- campioni di urine feci e sangue previa disinfezione.
- tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti c) e d) ma compresi nelle tipologie previste dal presente regolamento, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui le sopraindicate lett. b), c), d), e) e f) valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25/05/1989.

3. Requisito quantitativo

La qualificazione di rifiuto assimilato all'urbano di un rifiuto speciale rispondente al precedente punto è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore o detentore. Ciò consente di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative.

a) Soglia quantitativa annuale: fissata in 1 tonnellata/anno, ovvero 10 metri cubi/anno. Tale livello è comparabile alla quantità di rifiuti prodotti mediamente da un nucleo familiare di medie dimensioni.

b) Soglia quantitativa giornaliera: fissata in 10 kg/giorno ovvero 0,1 metri cubi/giorno.

Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno essere conferiti, compatibilmente con le necessità indifferibili del produttore o del detentore, in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materiali o energia, oppure secondo le modalità stabilite da apposita convenzione individuale, alla Gestione dei rifiuti urbani per mezzo di uno specifico servizio.

ART. 7: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI AI FINI DELLO SMALTIMENTO

1. L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per i rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'art. 6, punto 2, compreso per i rifiuti che superano i requisiti quantitativi di cui all'art. 6, punto 3. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

ART. 8: PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

1. Tenuto conto della localizzazione delle attività economiche, delle loro tipologie e delle soglie assolute e relative, la Gestione del Servizio predisporrà adeguatamente il servizio di raccolta. Le procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- b) in seguito a monitoraggio, da parte della Gestione del Servizio, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
- c) su richiesta della attività stessa.

2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dalla Gestione del Servizio per i rifiuti urbani. Gli Uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di quest'ultima tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 675 del 31/12/1996, ed autorizzano a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:

- a) ramo di attività dell'azienda;
- b) specificazioni sull'attività svolta;
- c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
- d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
- e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
- f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale, ecc.)

3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:

- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
- b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 9: COMPETENZE DEL COMUNE

1. La Gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Comune in regime di privativa. I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal Comune, direttamente o indirettamente, secondo le forme previste dalla Legge 08/06/1990 n.142.

2. Per la Gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 146/94, il Comune ha la facoltà di istituire, nelle forme di cui al successivo art. 10, speciali servizi integrativi.

ART. 10: FORME DI GESTIONE

Le attività di Gestione dei rifiuti possono venire svolte dal Comune nelle seguenti forme :

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati

2. Indipendentemente dalle forme organizzative di gestione scelte dal Comune, le modalità esplicative dei servizi, devono essere descritte in un apposito Contratto di Servizio concordato con la Gestione stessa. Le disposizioni richiamate puntualmente negli articoli di questo regolamento costituiscono i principi secondo i quali tale Contratto si fonda e si applicano entro le aree di espletamento di ogni specifico servizio.

3. La Gestione dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuta a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati ottenuti ed i dati quantitativi e statistici di tutti i flussi di rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente.

4. La Gestione di servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuta a fornire agli Enti preposti tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

ART. 11: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA SEPARATA E RECUPERO DI MATERIALI ED ENERGIA DAI RIFIUTI

1. I servizi oggetto del presente articolo sono dedicati a tutte le frazioni di rifiuto urbano destinate al recupero di materiali ed energia. Alcune di queste sono descritte all'art. 4, punto 2. lettera h), altre potranno essere individuate compatibilmente con l'ottenimento di un positivo rapporto benefici-costi. Le frazioni merceologiche oggetto di queste raccolte separate sono specificate nel Contratto di Servizio.

2. Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata prefissati sono conformi alle prescrizioni della normativa di settore vigente.

3. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità

- a) favorire la riduzione dello smaltimento finale attraverso la promozione del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materiali ed energia dai rifiuti urbani;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento delle frazioni di rifiuti. Ciò è perseguito attraverso la raccolta dei rifiuti depositati all'esterno dei contenitori, la programmazione delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle attrezzature di raccolta e di trasporto, da una adeguata pulizia dei punti di conferimento, infine da una corretta gestione degli impianti;
- c) garantire il recupero dei rifiuti raccolti separatamente. Ciò è assicurato dal conferimento delle varie frazioni a imprese o impianti la cui finalità è il recupero di materiali o di energia;
- d) disporre di forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio tali da rispettare determinati standard minimi. Nel contratto di servizio sono precisati gli obiettivi per le raccolte separate di rifiuti per i quali gli imballaggi primari danno un contributo determinante : vetro, alluminio, banda stagnata, plastiche, cartone e cartoncino ;
- e) limitare al minimo l'interazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso l'utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale, dalla scelta di orari d'esecuzione di minimo disturbo compatibilmente con le necessità organizzative e di economicità dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, dalla consultazione con i servizi comunali ambientali, di Polizia Municipale, della mobilità e dei trasporti;
- f) assicurare la funzionalità ed il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta. Ciò è ottenuto attraverso una adeguata manutenzione e la programmazione delle sostituzioni del parco contenitori;
- g) evitare lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

4. Le modalità di raccolta possono essere molteplici : su chiamata, porta a porta, per mezzo di contenitori stradali, attraverso la gestione di stazioni ecologiche attrezzate. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di trattamento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.

5. La Gestione del Servizio, in collaborazione con eventuali altri soggetti interessati, si impegna a sostenere iniziative associative e imprenditoriali di carattere sociale che perseguono le finalità di prevenire, ridurre e recuperare i rifiuti od oggetti e materiali destinati a divenire rifiuti, in conformità agli art. 3 e 4 del DLgs 22/97.

6. La Gestione del Servizio, in collaborazione con eventuali altri soggetti interessati, si impegna a organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini ed alle utenze non civili, al fine di prevenire, ridurre e recuperare i rifiuti od oggetti e materiali destinati a divenire rifiuti, e rendere massima la partecipazione dei cittadini alle raccolte differenziate e più in generale ai servizi gestiti.

7. La Gestione del Servizio, conformemente agli indirizzi espressi dal Comune, promuove la ricerca applicata di nuove forme di raccolta, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, al fine di contenere l'impatto ambientale dei servizi e diminuire la frazione materiali destinati allo smaltimento finale, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per la cittadinanza e per gli operatori addetti.

ART. 12: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA SEPARATA E DI ADEGUATO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI

1. I servizi in oggetto riguardano la raccolta separata e l'adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (art. 4, punto 2, lettera i), dei rifiuti urbani dannosi all'ambiente (art. 4, punto 2, lettera h), dei rifiuti da esumazione ed estumulazione cimiteriali (art. 4, punto 2, lettera e) e dei beni durevoli domestici (art. 4, punto 2, lettera f). Le frazioni merceologiche oggetto di questi servizi sono specificate nel Contratto di Servizio.

2. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, Ciò è perseguito dal rispetto delle norme vigenti in materia e da adeguate procedure di gestione;
assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti. Ciò è garantito dalla tempestività della raccolta, dall'adeguatezza delle attrezzature di raccolta e di trasporto e da una corretta gestione del servizio;
c) garantire un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione. Ciò è assicurato dal conferimento dei materiali raccolti ad imprese specificatamente autorizzate.

3. Le raccolte di queste frazioni dei rifiuti urbani si possono svolgere con molteplici modalità tra queste: contenitori specifici presso punti commerciali e servizi, gestione di stazioni ecologiche attrezzate, ritiri su chiamata o punti di consegna mobili. I sistemi di servizio e la localizzazione dei punti di raccolta dipendono dalle caratteristiche dei materiali, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dai risultati delle raccolte e da esigenze aziendali organizzative in relazione alla economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.

4. La Gestione del Servizio, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza al fine di rendere massima la partecipazione dei cittadini ai servizi.

ART. 13: DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RESIDUALI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti residuali è dedicato ai rifiuti urbani domestici ed ai rifiuti urbani non domestici, come descritti all'art. 4, punto 2, lettera a) e lettera b) che non sono stati sottratti allo smaltimento dalle raccolte separate.

2. Il servizio in oggetto deve perseguire le seguenti finalità
assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Ciò è perseguito attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori, la programmazione delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle attrezzature di raccolta e di trasporto, infine da una adeguata pulizia dei punti di conferimento;
assicurare la raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò è garantito da una ottimale distribuzione dei contenitori, da un adeguato rapporto tra volumetria disponibile e frequenze di raccolta, da interventi integrativi e di pronto intervento;
limitare al minimo l'interazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso l'utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale, dalla scelta di orari d'esecuzione di minimo disturbo compatibilmente con le necessità di servizio, dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, dalla consultazione con i servizi Ambientali e di Polizia Municipale ;
d) assicurare la funzionalità ed il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta. Ciò è ottenuto attraverso una adeguata manutenzione e la programmazione delle sostituzioni del parco cassonetti.

3. Le modalità di svolgimento del servizio possono essere molteplici. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica dell'area e delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.

ART. 14: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'area di espletamento di ogni specifico servizio di raccolta è definita con l'obiettivo di estendere al massimo il numero di utenti potenziali, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi della Gestione. Tali aree vengono concordate all'atto della sigla del Contratto di Servizio e sono ivi individuate.

Il servizio è comunque garantito:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia immediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi più significativi.

2. S'intendono compresi nell'area di espletamento del servizio:

- a) le aree pubbliche definite, di volta in volta, nel contratto di servizio;
- b) i locali e le aree scoperte private i cui accessi, stradelli poderali o vicinali, hanno imbocco sulla strada pubblica entro i 500 metri dai punti di conferimento disposti a cura della Gestione del Servizio.

ART. 15: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI RESIDUALI

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residuali conferiti all'ordinario servizio di raccolta, o mediante particolari articolazioni del medesimo, avviene a cura della Gestione del Servizio presso impianti debitamente autorizzati dall'autorità competente nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Tali impianti devono perseguire le seguenti finalità

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani residuali nell'ambito territoriale di competenza. Ciò è garantito dalla programmazione e progettazione di impianti e parti di impianti;
- b) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Ciò è assicurato dal controllo degli automezzi all'atto del conferimento, da una programmazione delle operazioni di lavaggio dei mezzi e delle strade interne ed esterne dell'impianto, da periodici interventi di disinfestazione, infine da una accorta gestione di uomini e mezzi;
- c) assicurare la quantificazione e la conformità qualitativa dei rifiuti avviati allo smaltimento. Ciò è assicurato dalla organizzazione del servizio di controllo all'ingresso degli impianti.

ART. 16: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

1. I servizi in oggetto riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche.

2. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità

- a) assicurare il decoro e la pulizia delle aree pubbliche. Ciò è ottenuto per mezzo di una adeguata programmazione degli uomini e dei mezzi impegnati, da operazioni integrative e di pronto intervento;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di espletamento dei servizi. Ciò è garantito da: la raccolta dei rifiuti abbandonati in area pubblica, la programmazione delle operazioni di lavaggio delle strade e delle superfici pavimentate, la disinfestazione programmata e straordinaria delle aree pubbliche interessate dai servizi di gestione rifiuti, il lavaggio e la igienizzazione dei mezzi e dei contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, una accorta gestione delle attrezzature e degli impianti;
- c) limitare il più possibile l'interazione con il contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso le modalità di espletamento dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche e presenti ed in genere dell'utilizzazione delle aree.

3. I servizi in oggetto si possono svolgere con molteplici modalità manuali o meccanizzate, programmate e su chiamata, ordinarie e straordinarie. I sistemi di servizio dipendono dalla frequentazione delle aree, dalla loro disposizione urbanistica, dalla stagionalità infine da esigenze aziendali organizzative in relazione alla economicità del servizio. Tra le specifiche attività che ricadono nei servizi di pulizia delle aree pubbliche vi sono:

- a) spazzamento stradale;
- b) lavaggio stradale;
- c) collocazione, manutenzione e svuotamento cestini portarifiuti;
- d) cancellazione imbrattamenti su edifici pubblici;
- e) raccolta rifiuti dalle aree verdi pubbliche;
- f) raccolta rifiuti da rive, arenili e aree golenali;
- g) asporto degli scarichi abusivi;
- h) altri eventuali servizi specifici di tutela igienico-sanitaria.

La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel Contratto di Servizio.

4. Per gli interventi straordinari, quali ad esempio scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza di sgombero, diffidando il proprietario a provvedere alla bonifica. Nel caso di inadempienza all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura della Gestione del Servizio che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area. Ove gli organi tecnici dell'Azienda USL o dell'ARPA ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, la Gestione del Servizio è tenuta all'intervento di urgenza.

ART. 17: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

1. Le aree all'interno delle quali è istituito il servizio sono definite in modo da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi del D. Leg. n. 285/92 e le nuove strade comunali;
- b) le strade vicinali classificate ad uso pubblico ai sensi del D. Leg. n. 285/92;
- c) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;

- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- e) aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura, alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.
- f) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali.

2. La definizione dell'area nella quale è istituita ogni attività relativa a questi servizi è specificata nel Contratto di Servizio.

3. Il servizio di bonifica degli scarichi abusivi è esteso a tutte le aree pubbliche del territorio comunale.

ART. 18: TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La tariffa è determinata dal Comune. Essa, anche in relazione ai piani finanziari degli interventi, copre i costi che il Comune sopporta relativamente alla gestione dei rifiuti urbani individuati all'art. 4, ovvero dei servizi di cui al titolo III.

2. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

3. La tariffa è applicata e riscossa dalla Gestione del Servizio, nel rispetto dei modi e dei tempi specificati nel Contratto di Servizio.

4. La tariffa è composta da due quote : una di costo, tale da assicurare complessivamente la copertura degli oneri di investimento ed esercizio dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, ed una di sconto, da calcolarsi sulla precedente, proporzionata alla quantità personalizzata di materiali conferiti separatamente alle apposite raccolte.

5. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ART. 19: ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del DLgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.

TITOLO IV

NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI

ART. 20: DIRITTI DEGLI UTENTI

1. I diritti degli utenti sono garantiti dal Contratto di Servizio, che contiene gli standard e le modalità di erogazione dei servizi da parte della Gestione del Servizio.

ART. 21: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI URBANI

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee.

2. Chiunque viola i divieti di cui al punto precedente è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di diritto dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

3. E' vietato l'incendio all'aperto dei rifiuti a scopo di smaltimento o di riduzione volumetrica, sia in area pubblica che in area privata.

4. E' vietato immettere nei contenitori e nelle attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti, residui liquidi, sostanze calde o incendiate.

5. E' vietato immettere nei contenitori preposti alla raccolta dei rifiuti urbani:

- a) rifiuti pericolosi;
- b) tutte le tipologie di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- c) rifiuti speciali assimilati agli urbani eccedenti le soglie quantitative;
- d) gli imballaggi terziari, ossia quelli concepiti per facilitare la manipolazione e proteggere durante il trasporto un certo numero di unità di vendita;

6. E' vietato spostare la collocazione dei contenitori e delle attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti. I coperchi dei contenitori devono essere lasciati chiusi dopo l'uso, eventuali freni di stazionamento non devono essere disinseriti, non si possono collocare sui contenitori manifesti o adesivi se non autorizzati dalla Gestione del Servizio.

7. E' vietato manomettere, ribaltare, imbrattare o danneggiare i contenitori e le attrezzature ad uso dei servizi di raccolta rifiuti.

8. E' vietato gettare, versare e depositare sulle strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, a fianco dei contenitori di raccolta, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, quando non è espressamente autorizzato dalla Gestione del Servizio.

9. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti urbani oggetto di raccolte separate ai fini del recupero di materiali ed energia, individuate all'art. 11, di conferire tali materiali in conformità alle modalità dei rispettivi servizi.

10. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti particolari oggetto di raccolte separate individuate all'art. 12, di conferire tali materiali in conformità alle modalità dei rispettivi servizi.

11. E' fatto obbligo a tutti i produttori e detentori di rifiuti di conferirli secondo le tipologie in conformità alle modalità di ogni rispettivo servizio.
12. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
13. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In questo caso sarà cura del cittadino conferire il rifiuto nel contenitore più vicino.
14. Tutti gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti preposti alla gestione dei rifiuti.
15. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietata, per motivi igienici, l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.
16. Particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
17. Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario.

ART. 22: CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI, OGGETTI INGOMBRANTI E DI QUANTITÀ RILEVANTI DI RIFIUTI SFUSI

1. All'Art. 4, punto 2, lettera g), sono definiti i beni durevoli (rifiuti ingombranti di tipo domestico quali elettrodomestici, mobilio, oggetti di arredamento) per i quali è istituito un apposito servizio di raccolta separata.
2. Gli oggetti ingombranti di tipo non domestico provenienti da insediamenti di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere smaltiti dal Soggetto Gestore del servizio pubblico qualora conformi ai requisiti qualitativi di assimilabilità di cui all'art. 6, punto 2 e all'art. 7.
3. Quantità rilevanti di rifiuti urbani "sfusi" tali da non poter essere sistemate nei contenitori del normale servizio pubblico di raccolta, è possibile, saltuariamente e per modiche quantità conferirle al punto di raccolta comunale appositamente predisposto dalla Gestione del Servizio. Tali conferimenti s'intendono occasionali. Qualora essi derivino da una attività industriale, artigianale, commerciale o di servizi, significa che la quantità del rifiuto speciale assimilato prodotto ha superato la soglia giornaliera di 10 kg, nel caso ciò avvenga frequentemente si ricade nel caso di cui al punto 4 dell'art. 6.

ART. 23: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi sono tenute a mantenere separati dai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non assimilati per qualità e/o quantità ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto recupero o smaltimento in osservanza delle norme di legge.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire i contratti stipulati e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ART. 24: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, eccetto deroghe puntualmente autorizzate dagli organi preposti.

2. Chiunque intenda costruire o ristrutturare un fabbricato da destinare ad un uso suscettibile di produrre rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione edilizia o di certificato di agibilità indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

ART. 25: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dalla Gestione del Servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 26: PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati in genere, o chi gestisce aree destinate all'estrazione di inerti, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere al termine della attività

ART. 27: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Chiunque, con o senza fini di lucro, organizza sul suolo pubblico manifestazioni di qualsiasi tipo, forma o durata, è tenuto a richiedere apposita autorizzazione al Comune. Quest'ultimo comunicherà alla Gestione del Servizio, con un preavviso minimo di giorni 10, il programma delle iniziative indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente impegnare o utilizzare. La Gestione del Servizio comunicherà all'organizzatore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti, nonché gli eventuali oneri derivanti dall'espletamento di un servizio aggiuntivo.

2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate.

3. I rifiuti, derivati da tali iniziative, oggetto di raccolte separate di cui all'Art. 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

4. La normativa di cui i precedenti comma non si applica alle manifestazioni organizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 28: PULIZIA DELLE AREE PERTINENTI A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui vengono effettuati i servizi di pulizia da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori dei pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti, derivati da tali attività oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 29: PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Tali aree devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione d'uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, sia della permanenza in loco delle carovane dei gestori delle attività.
2. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà cadere sui gestori suddetti.
3. I rifiuti, derivati da tali iniziative, oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

ART. 30: PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività e conferendoli nei contenitori collocati dalla Gestione del Servizio di raccolta.
2. Per la gestione dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e/o fiere autorizzati in aree pubbliche dovranno essere concordate tra organizzazione dell'iniziativa e la Gestione del Servizio modalità e corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento del servizio ordinario.
3. I rifiuti, derivati da tali attività oggetto di raccolte separate di cui agli art. 11 e 12, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

ART. 31: ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far prevenire alla Gestione del Servizio, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio attività al fine di consentire l'eventuale potenziamento dei servizi, ovvero siglare apposita convenzione qualora i rifiuti prodotti siano, per qualità o quantità non assimilati agli urbani.

2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori del servizio ordinario collocati dalla Gestione del Servizio su area pubblica o altra concordata, ovvero conferire i rifiuti non assimilati in conformità alla sopracitata convenzione.

ART. 32: OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE

1. I proprietari di cani o di altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino ed a raccogliere onde conferire all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente nei cassonetti, le deiezioni degli stessi.

ART. 33: AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree adibite alla sosta per nomadi, conformi alle normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta e gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle, eventualmente, emanate con apposita ordinanza sindacale finalizzata a regolare questo servizio.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI ALL'ESTERNO

DELLE AREE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

ART. 34: OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE ESTERNE AI SERVIZI DI RACCOLTA

1. I cittadini residenti all'esterno delle aree di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani di cui al titolo III, sono comunque tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente. Ciò è possibile organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti e conferendo i medesimi ai più vicini sistemi di raccolta.

2. E' in ogni caso vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

3. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.

ART. 35: RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTE SEPARATE

1. I rifiuti oggetto di raccolta separate di cui all'art. 11 e all'art. 12, anche se originati da aree esterne a quelle servite, devono essere conferiti alla più vicina attrezzatura di raccolta predisposta dalla Gestione del Servizio.

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 36: ORGANI DELEGATI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente provvedono gli agenti di Polizia Municipale nonché gli organi di controllo competenti di Igiene Pubblica e Ambiente.

2. Le violazioni al presente regolamento possono anche essere accertate e contravvenute da agenti, funzionari e personale appositamente delegato dal Sindaco.

ART. 37: SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative ai sensi della Legge 24/11/1981 n.689.

2. La tabella allegata individua le sanzioni minime e massime applicabili ai trasgressori in base agli articoli del presente regolamento e al DLgs 22/97.

3. Per tutte le violazioni non precedentemente contemplate, si applica una pena pecuniaria in base alla gravità della violazione (ed in base al danno causato), così come previsto dall'art. 106 e seg. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 1934.

ART. 38: NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento, che avrà efficacia nei termini di Legge, sostituisce ed abroga quello precedentemente in vigore.

2. I criteri di assimilabilità di cui all'art. 6, comma 3, entreranno in vigore a tutti gli effetti a far data dal 01/01/1999.

3. L'applicazione della tariffa secondo l'art.18 entrerà in vigore a tutti gli effetti a far data dal 01/01/1999 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97.

4. Le parti del presente regolamento che disciplinano l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 6) e l'applicazione della tariffa (art. 18), s'intendono in vigore fino a quando non contrastanti con specifiche norme nazionali e regionali successivamente emanate. Eventuali variazioni si intendono ora per allora totalmente recepite ad integrazione del regolamento stesso fino alla sua successiva modificazione.

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione in lire	
			Minima	Massima
art.21 punto 1	Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	rifiuti urbani	200.000	1.200.000
		o assimilati	400.000	1.200.000
		rifiuti speciali rifiuti pericolosi	800.000	1.200.000

art.21 punto 3	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi	50.000 100.000 200.000	500.000 1.000.000 2.000.000
art.21 punto 4	Immissione nei contenitori di raccolta di residui liquidi, sostanze calde o incendiate		100.000	200.000
art.21 punto 5	Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri	rifiuti speciali rifiuti pericolosi	200.000 400.000	400.000 800.000
art.21 punto 6	Spostamento dei contenitori di raccolta		100.000	200.000
art.21 punto 7	Manomissione o danneggiamento dei contenitori e delle attrezzature di raccolta		200.000	800.000
art.21 punto 8	Getto o deposito di rifiuti fuori dai contenitori di raccolta	rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi	50.000 100.000 200.000	500.000 1.000.000 2.000.000
art.21 punto 9	Mancato conferimento di rifiuti destinati a recupero ai servizi di raccolta separata		50.000	100.000
art.21 punto 10	Mancato rispetto del conferimento di rifiuti particolari ai servizi di raccolta separata		100.000	200.000
art.21 punti 11 e 13	Conferimento di rifiuti in modo non conforme alle indicazioni del servizio		50.000	100.000
art.21, punto 12	Immissione nei circuiti di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari		50.000	100.000
art.21 punto 15	Esposizione di rifiuti urbani all'aperto		50.000	100.000
art.23 punto 1	Miscelazione di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e assimilati		200.000	400.000
art.24 punto 1	Miscelazione di diversi rifiuti pericolosi, ovvero di pericolosi con rifiuti non pericolosi		800.000	1.200.000
Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione in lire	
			Minima	Massima

art.25 punto 1, art.26 punto 1, art.27 punto 2, art.28 punti 1 2, 3 e 4, art.29 punti 1 e 3, art.30 punti 1 e 3, art.31 punti 1 e 2	Mancata pulizia delle aree di carico e scarico merci, di cantieri e zone limitrofe, di aree impegnate da manifestazioni, di aree pertinenti a pubblici esercizi, di aree occupate da spettacoli viaggianti, di mercati e di esercizi stagionali	rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi	50.000 100.000 200.000	500.000 1.000.000 2.000.000
art.32, punto 1	Imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni di animali domestici		50.000	100.000

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note allegato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali si è operato il rinvio.

Nota all'art. 3:

- L'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997 così recita:

Competenze dei comuni. 2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

- L'art. 59 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 così recita:

Attivazione del servizio. 1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ⁽⁴⁾, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ⁽⁴⁾, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ⁽⁴⁾, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di

danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4 ⁽⁵⁾.

(4) Riportato al n. II.

(5) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

- L'art. 4 del D.P.R. n. 915 del 10/09/1982 così recita:

Competenze dello Stato. [Allo Stato competono:

- a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto;
- b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;
- c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;
- d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
- e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;
- f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente;
- h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;
- i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunità economiche europee ⁽⁴⁾] ^(1/a)

(4) Nella Gazz. Uff. 13 settembre 1984, n. 253 (Suppl. Ord.) è stata pubblicata la determinazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale prevista dall'art. 5 del presente decreto contenente «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915».

(1/a) Abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII.

- L'art. 1 della L. n. 441 del 29/10/1987 così recita:

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ⁽²⁾, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ⁽³⁾, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

(2) Riportato al n. II.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

(5) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto-legge, ad eccezione degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques e 14, comma 1.

- L'art. 1-bis della L. n. 441 del 29/10/1987 così recita:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità

ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto-legge, ad eccezione degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1.

(6) Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

- L'art. 1-ter della L. n. 441 del 29/10/1987 così recita:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ⁽²⁾, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1 ^(6/a).

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(2) Riportato al n. II.

(6/a) Vedi il D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, riportato al n. IV.

(5) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto-legge, ad eccezione degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1.

(6) Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

- L'art. 1-quater della L. n. 441 del 29/10/1987 così recita:

1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584 ⁽⁷⁾.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(7) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(8) Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

(9) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto-legge, ad eccezione degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1.

- L'art. 1-quinquies della L. n. 441 del 29/10/1987 così recita:

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale» ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(8) Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

(9) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto-legge, ad eccezione degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1.

- L'art. 14, comma 1, della L. n. 441 del 29/10/1987 così recita:

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ⁽¹⁰⁾. Le modalità, i tempi e le procedure per

la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità ⁽²⁾.

(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto-legge, ad eccezione degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1.

- L'art. 7 della L. n. 475 del 9/11/1988 così recita:

Impianti di iniziativa pubblica. 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 ⁽³⁾, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ⁽⁴⁾, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.

4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ⁽⁵⁾, è di dieci anni ⁽²⁾ ⁽⁶⁾.

(3) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(5) Riportato al n. II.

(2) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies.

(6) Così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475.

- L'art. 9 della L. n. 475 del 9/11/1988 così recita:

Personale. 1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro ⁽⁷⁾.

2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ⁽⁸⁾.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475.

(8) Comma così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475.

- L'art. 9-quinquies della L. n. 475 del 9/11/1988 così recita:

Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste. 1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica ⁽¹⁰⁾. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea ^(10/a).

6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3 ^(10/b).

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio ⁽¹¹⁾.

9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti ⁽⁹⁾ ⁽¹²⁾.

(10) Vedi l'art. 58, comma 4, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 riportato al n. XXIII.

(10/a) Comma così modificato dall'art. 15, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(10/b) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(11) Vedi il D.M. 23 gennaio 1991, riportato al n. XIII.

(9) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportato al n. XXIII, ha abrogato il presente decreto ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies.

(12) Aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475.

Nota agli artt. 3, 6 e 9:

- L'art. 39 della L. n. 146 del 22/02/1994 così recita:

Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti. 1. [Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ⁽⁴⁹⁾, nonché gli accessori per l'informatica] ^(49/a).

2. [Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni] ^(49/a).

3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ⁽⁴⁹⁾, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, le parole: «ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60» sono soppresse;

- b) l'articolo 60 è abrogato;
- c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: «ed equiparati» sono soppresse;
- d) all'articolo 77, comma 1, le parole «o equiparati» sono soppresse;
- e) all'articolo 79, il comma 1 è abrogato.

(49) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(49/a) Comma abrogato dall'art. 17, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.

(49/a) Comma abrogato dall'art. 17, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.

(49) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

Nota all'art. 6:

- L'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 così recita:

Classificazione. 2. Sono rifiuti urbani:

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g).

- L'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 così recita:

Competenze dello Stato. 2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

- L'art. 2 della L. n. 833 del 23/12/1978 così recita:

Gli obiettivi. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;

2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;

8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;

b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;

d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;

e) la tutela sanitaria delle attività sportive;

f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

h) [la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo] ⁽³⁾.

(3) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, secondo comma, lett. h), della presente legge. Detta abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato decreto n. 177 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

- L'art. 1 del D.M. del 25/05/1989 così recita:

[1. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purché non tossici e nocivi, sono assoggettati alle norme previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive disposizioni modificative ed applicative.

2. Su ogni contenitore dei rifiuti di cui sopra sarà saldamente apposta in modo chiaramente visibile e indelebile l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura «rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani». Sui contenitori dei rifiuti sterilizzati è anche indicato il numero progressivo di identificazione di cui al comma 3.

3. Ogni trattamento di sterilizzazione dovrà essere certificato dal direttore o responsabile sanitario della struttura interessata e riportato su apposito registro con fogli numerati e vidimati dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la quantità e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data del trattamento.

4. L'efficacia della sterilizzazione dovrà essere verificata almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e/o della taratura degli strumenti di controllo dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui al comma 3 ed esibiti su richiesta delle competenti autorità] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 15, D.M. 26 giugno 2000, n. 219, con la decorrenza ivi indicata.

Nota all'art. 11:

- L'art. 3 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 così recita:

Prevenzione della produzione di rifiuti. 1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

- L'art. 4 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 così recita:

Recupero dei rifiuti. 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Nota all'art. 19:

- L'art. 13 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 così recita:

Ordinanze contingibili e urgenti. 1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al presidente della regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi ^(17/a).

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.

^(17/a) Comma così modificato dall'art. 1, *D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389* (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Per l'approvazione del modello di carico e scarico vedi il *D.M. 1 aprile 1998, n. 148*, riportato al n. XXVIII.

Nota all'art. 38:

- L'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 così recita:

Istituzione della tariffa. 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con *Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175* ⁽¹⁰⁴⁾, come sostituito dall'articolo 21 del *decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ⁽¹⁰⁵⁾, ed al capo III del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507* ⁽¹⁰⁶⁾, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ^(106/a).

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ^(106/b).

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158* ^(106/c).

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni ^(106/d).

6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602⁽¹⁰⁷⁾, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43⁽¹⁰⁷⁾.

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504⁽¹⁰⁸⁾.

(104) Riportato alla voce Finanza locale.

(105) Riportato al n. II.

(106) Riportato al n. XVIII.

(106/a) Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Per chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa si veda la Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E, emanata dal Ministero delle finanze.

(106/b) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(106/c) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(106/d) Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(107) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(107) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(108) Riportato alla voce Finanza locale.